

FISCO INTERNAZIONALE

DS6901

DS6901

COUNTRY BY COUNTRY REPORT

Obbligo di pubblicità sulle imposte versate dalle multinazionali

Per i gruppi multinazionali di grandi dimensioni (oltre 750 milioni di ricavi, con alcune esclusioni) la rendicontazione paese per paese (*Country by country report*) diventa pubblica. Un decreto legislativo approvato dal Governo e in attesa dell'esame delle commissioni parlamentari recepisce la direttiva 2021/2101 UE che a sua volta ha modificato la direttiva 2013/34/UE sulla disciplina del bilancio. Già la direttiva del 2013 prevedeva (articolo 41) che i gruppi di grandi dimensioni dovessero pubblicare (sul registro delle imprese) una relazione in cui comunicare i pagamenti ai governi, fra i quali le imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo, quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sulle vendite (articolo 41, comma 15, lett. b). Questa direttiva è stata recepita in Italia con il Dlgs 139 del 2015, articolo 2 e seguenti.

La direttiva 2021/2101/UE ha lo scopo di aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali e per consentire al pubblico di valutarne l'impatto sull'economia reale e di migliorare la capacità degli azionisti di valutare adeguatamente i rischi assunti dalle imprese, nonché di rafforzare la capacità dei decisori politici di valutare l'efficacia e l'impatto della legislazione nazionale. Pertanto ha aggiunto, dopo il Capo 10 della direttiva 2013/34/UE un Capo 10 bis che richiede la pubblicazione di ulteriori informazioni (articolo 48-quater), fra le quali: un elenco di tutte le imprese figlie consolidate nel bilancio dell'impresa capogruppo, per l'esercizio pertinente, stabilite nell'Unione o nelle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, con una breve descrizione della natura delle loro attività; il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; i ricavi; l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito; l'importo dell'imposta

sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio; l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa; e infine l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio. L'obbligo riguarda anche le società incluse nel perimetro di consolidamento di un'impresa residente in uno Stato terzo, i cui ricavi se consolidati che eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro.

Gli obblighi di pubblicità, che saranno introdotti dal decreto legislativo a partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a decorrere dal 22 giugno 2024 (data entro la quale sarebbe dovuto avvenire il recepimento in Italia della direttiva), si sommano a quelli di natura prettamente fiscali già in vigore nell'ambito dello scambio internazionale di informazioni previsti dall'articolo 8-bis2 della direttiva 2011/16/UE e recepiti in Italia dall'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge 208 del 2015 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2017.

Opportunamente il decreto legislativo prevede che il nuovo adempimento possa essere eseguito anche fornendo i dati della rendicontazione paese per paese prevista dalla normativa fiscale (articolo 4 del Dm 23 febbraio 2017), così da evitare una duplicazione delle elaborazioni richieste.

—**Marco Piazza**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

